

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**Doc. CVI**  
**n. 2**

## RELAZIONE

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE RECANTE  
PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI PROFUGHI ITALIANI

(Anno 2007)

*(Articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344)*

**Presentata dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 26 febbraio 2008**  
—————



**Legge 15 ottobre 1991, n. 344 di modifica della legge 26 dicembre 1981  
n. 763 recante “Attuazione ed effetti dei provvedimenti in favore dei  
profughi italiani”.**

**Relazione sull’attività svolta nel 2007**

In relazione a quanto richiesto dall’art. 9 della legge 344 del 15 ottobre 1991, recante “Provvedimenti in favore dei profughi italiani”, l’attività svolta nel corso del 2007 dal Ministero degli Affari Esteri è stata la seguente.

Il Ministero degli Esteri si è attivato al fine di rifinanziare l’art. 8 della Legge 344/91, che prevede il reinsediamento dei connazionali nel Paese di provenienza, qualora gli stessi ne facciano richiesta entro sessanta giorni dalla cessazione dello stato di necessità al rimpatrio.

Attualmente, a seguito dell’autorizzazione da parte della Direzione Generale Affari Amministrativi alla spesa di € 100000,00 per l’esercizio finanziario 2008 - che trova capienza nel capitolo 3121 della D.G.I.T., Tabella 6, allegata alla Legge di Bilancio n.245 del 24.12.2007 : *“Spese per la tutela e l’assistenza dei connazionali e delle collettività italiane all’estero e dei cittadini dell’Unione Europea nei Paesi terzi, nonché provvidenze in favore dei profughi italiani”* - sono in via di finalizzazione le proroghe ai Decreti interministeriali (Ministero Affari Esteri, Ministero Economia e Finanze, Ministero dell’Interno) di dichiarazione dello stato di necessità al rimpatrio in Italia per i connazionali residenti in Libano, Costa d’Avorio ed Eritrea, Paesi nei quali tuttora sussiste lo stato di emergenza.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non aveva ritenuto, infatti, di dover procedere alla firma del Decreto sullo stato di necessità al rimpatrio dal Libano, inviato allo stesso Ministero nel gennaio 2007, in quanto eccepiva la mancanza di copertura finanziaria dell’art. 8, richiamato nelle premesse del Decreto stesso. Ciò aveva determinato la paradossale situazione che, pur non essendo le condizioni dei Paesi in questione ritenute ancora tali da permettere il reinsediamento dei nostri

connazionali, i Decreti di stato di necessità non venivano prorogati, facendo scattare la previsione dell'art. 8 e quindi la legittima aspettativa degli interessati all'erogazione del contributo al reinsediamento. Peraltro, alcuni connazionali, si erano già rivolti a questa Amministrazione al fine di ottenere l'indennità in questione e le spese di rientro nel Paese estero di abituale residenza.

I tre Decreti sullo stato di necessità al rimpatrio dal Libano, dall'Eritrea e dalla Costa d'Avorio, scaduti rispettivamente il 12 gennaio 2007, il 6 giugno 2007 ed il 31 ottobre 2006, sono pertanto in via di proroga.

Nel 2007 sono stati emessi 7 attestati di rimpatrio ed altrettanti di stato di bisogno su richiesta di connazionali rientrati dalla Costa d'Avorio e dall'Eritrea, necessari per il riconoscimento della qualifica di profugo da parte delle competenti Prefetture (Leggi 763/81 e 344/91).

Sono state istruite, inoltre, 30 pratiche aventi per oggetto richieste tardive di riconoscimento dello status di profugo, inoltrate da connazionali già rimpatriati fin dal dopoguerra che, in base alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.02.2002, ne possono beneficiare previo il reperimento della necessaria documentazione presso le competenti Rappresentanze all'estero e i Comuni di origine degli interessati.

Durante il 2007 alcuni connazionali avevano richiesto il reinsediamento in Libano, ma, a causa del congelamento del Decreto di proroga, non è stato dato seguito alla richiesta.